



LEGGE SULLE BORSE DI STUDIO. (1)

30 Ottobre 1906

Art. 1.

- Ogni anno si concede, nei modi sottoindicati, un sussidio ai giovani che vogliono percorrere gli Studi Universitari; un secondo per quelli che voglio frequentare corsi fuori di San Marino o l'Istituto Tecnico o la Scuola Normale o l'Istituto di Arti Belle o la Scuola di Arti e Mestieri; ed un terzo per quei giovani che si vogliono dedicare alla Carriera Ecclesiastica.

Art. 2.

- Il primo sussidio di L. 600 annue è concesso per tutta la durata del Corso, ma non mai oltre sei anni. Il giovane, che ha ottenuta dopo quattro anni la laurea in Legge, non potrà ritirare le due rate di sussidio pei due anni di pratica (sussidio che sarà ridotto a L.400 annue), se non dopo aver dato l'esame di Avvocatura.

Il secondo sussidio in L. 400 annue è concesso per il termine improrogabile di anni quattro, e per quattro anni pure il terzo sussidio che è di L. 225 annue. Ciascuna di queste tre specie di sussidi sarà pagabile in rate trimestrali anticipate dal 1 Ottobre al 31 Luglio.

Art. 3.

- Per essere ammessi a domandare il sussidio occorrono le seguenti condizioni:

- a) Essere cittadino Sammarinese originario o naturalizzato.
- b) Aver avuto sempre buona condotta.
- c) Versare in condizioni di necessità relativa, vale a dire non appartenere a famiglia la quale sia in grado di mantenere il figlio agli studi.

La sussistenza dei primi due requisiti risulterà da certificati regolari dell'Autorità competente e questi certificati come quelli comprovanti gli studi fatti, la iscrizione e le promozioni successivamente riportate, dovranno essere debitamente esaminati dal Congresso degli Studi, il quale riferirà al Consiglio.

Per il terzo requisito delibererà per ciascuno istante il Consiglio Principe e Sovrano ed a votazione segreta. Chiunque poi abbia il sussidio di altro pubblico Istituto non potrà ottenere il sussidio governativo, e viceversa.

Sussidi Universitari.

Art. 4.

- Verificati nei modi suddetti i requisiti di cui sopra, ove uno solo sia l'istante, a lui verrà aggiudicato il sussidio; se più sono i richiedenti, si avrà riguardo al merito.

E' titolo principale di preferenza l'essere stato promosso nella prima sessione di esami. Questo non ricorrendo, dovrà essere fatto a cura del Preside del Liceo, ed in base alle pagelle scolastiche, lo spoglio dei punti riportati dagli aspiranti negli esami di licenza Liceale e Ginnasiale, ed in quelle di promozione dal 1° al 2° e dal 2° al 3° Corso Liceale.

Il sussidio verrà aggiudicato a chi avrà riportato complessivamente una maggiore somma di punti.

A parità di merito, si ricorrerà al sorteggio.

Il sussidio sarà concesso esclusivamente a quei giovani che sono muniti della licenza liceale.

Art. 5.

- Al sussidio non potrà essere pagata alcuna rata del primo sussidio se non dimostri di essersi iscritto regolarmente all'Università od Istituto Superiore che intende frequentare. Negli anni successivi non potrà emettersi il mandato di pagamento a suo favore, se egli non dimostri di essersi presentato a tutti gli esami dell'anno secondo l'indicazione per lui sarà sempre obbligatoria, e di aver riportata nei medesimi l'approvazione nella prima o nella seconda sessione d'esami.

Questa circostanza risulterà da un certificato della Segreteria dell'Università o Istituto Superiore, che verrà richiesto o direttamente o per tramite della Segreteria degli Esteri.

Art. 6.

- Il giovane, il quale non abbia riportata l'approvazione in tutte quante le materie, secondo quando dispone l'articolo precedente, perde il diritto al sussidio, e non può assolutamente essere ammesso a domandare altri sussidi di qualsiasi specie e per qualunque titolo.

Potrà però essere riammesso ad usufruirne, se nell'anno susseguente a quello in cui ne fu privato dimostri di aver superato tutti gli esami così di questo anno, come quelli in cui era in precedenza rimasto arretrato e soccombente.

In nessuno caso però potrà essere reintegrato nel sussidio per l'anno in cui non diede o non superò gli esami obbligatori, secondo l'art. precedente, tale quota essendo definitivamente acquisita all'Erario per il fatto della condizione mancata.

Art. 7.

- Se per malattia o per caso di forza maggiore, comprovato e riconosciuto dal Congresso degli Studi, assolutamente indipendente dalla volontà del giovane, questi non potesse dare gli esami a tempo debito, egli verrà reintegrato nel sussidio solamente quando avrà dimostrato di averli sostenuti con esito favorevole non appena i regolamenti scolastici glielo consentiranno.

Art. 8.

- I giovani che per la loro condotta avessero dato motivo a riprensioni od a punizioni da parte dell'Autorità competente, saranno dal Congresso degli Studi, udite le discolpe, puniti con la sopratassa di una o più rate di sussidio, notificata al Cassiere Governativo: salvo al Congresso medesimo, per la gravità delle circostanze, il proporre al Consiglio Principe e Sovrano la soppressione definitiva del sussidio.

Art. 9.

- Per l'accertamento delle circostanze di cui all'Art. precedente la Segreteria degli Esteri darà le opportune istruzioni alle Segreterie degli Istituti Scientifici ed ai Consolati della Repubblica.

Art. 10.

- Se per mancanza di concorrenti idonei non venisse per un anno aggiudicato alcun sussidio, questo verrà concesso nell'anno successivo al giovane, il quale sia dichiarato ammissibile a norma dell'Art. 3, e venga per merito immediatamente dopo quello cui è aggiudicato il sussidio dell'anno.

Il giovane escluso dal sussidio o per ragioni di merito o dalla sorte, potrà concorrere al sussidio dell'anno susseguente insieme col nuovo o coi nuovi Licenziati.

Sussidi Professionali ed Ecclesiastici

Art. 11.

- chi vuole essere ammesso al secondo sussidio dovrà dimostrare di essere nelle condizioni di cui all'Art.3.

Art. 12.

- I giovani richiedenti di frequentare l'Istituto Tecnico o la Scuola Normale, oltre a presentare il certificato di passaggio dalla 3a in 4a ginnasiale, dovranno comprovare di aver superati gli esami suppletivi richiesti per i corsi in cui si vogliono iscrivere.

Art. 13.

- I giovani che vorranno dedicarsi allo studio dell'Arti Belle o d'Arti e Mestieri potranno ottenere il sussidio, se, oltre al dimostrare speciale attitudine per tali studi, comproveranno di essere stati ammessi all'Istituto a cui aspirano, ma la durata del sussidio non sarà in nessun caso superiore ai quattro anni.

Art. 14.

- sarà in facoltà del Congresso degli Studi l'accordare allo studente di Arti Belle di frequentare lo Studio privato di un Artista, anziché un pubblico Istituto, qualora per ragioni di età non vi possa essere ammesso. Ma in tal caso dovrà:

a) Dare sollecito avviso dello Studio scelto perché il Congresso possa, ove non ritenesse buona la scelta, farne osservazione all'aspirante; e se questi non eleggerà Maestro migliore, proporre al Consiglio Principe e Sovrano anche la soppressione del sussidio.

b) Mandare al Congresso stesso certificati bimestrali rilasciati dal privato docente e comprovanti la frequenza allo studio ed il profitto del sussidiato.

Art. 15.

- Qualora in uno stesso anno vi siano piu' domande per questo secondo sussidio, se per il medesimo Corso di Studi, con gli stessi criteri già stabiliti, si avrà riguardo al merito; se per Istituti e Corsi diversi, soddisfatte sempre le dette condizioni, spetterà al Consiglio Principe e Sovrano il decidere per quale Corso di Studi si vorrà concedere il sussidio.

Art. 16.

- Chi vuole essere ammesso al sussidio per la carriera Ecclesiastica, oltre alle condizioni di cui all'Art. 3, e prima parte dell'Art. 4, dovrà essere munito del diploma di Licenza Ginnasiale ottenuto in questo Istituto o in Istituto regio o pareggiato dal Regno d'Italia.

Art. 17.

- Le norme stabilite per il Sussidio Universitario e concernenti l'obbligo di superare gli esami, di tener buona condotta ecc., con le modificazioni portate dalla diversa costituzione degli Istituti, sono applicabili a qualsiasi altro sussidio.

Chi è costretto a ripetere l'anno, perde irremissibilmente il sussidio per l'anno perduto. Tornandosi a verificare la soccombenza in un anno successivo, perde definitivamente ogni sussidio.

Non si comincerà a corrispondere alcun sussidio finché non sia data la prova della regolare iscrizione al Corso od Istituto che il giovane intende frequentare.

Disposizioni transitorie.

Art. 18.

- Gli articoli 5-6-7-8-9-15 e 17 della presente Legge saranno immediatamente applicati anche per quei giovani che ora si trovano a godere del sussidio governativo.

Art. 19.

- Le domande per sussidio potranno presentarsi al Consiglio Principe e sovrano fino al tutto il mese di Ottobre, e dopo solo detto tempo si procederà all'assegnazione dei sussidi.

La presente Legge annulla ogni altra disposizione sullo stesso argomento emanata dal Consiglio Principe e Sovrano.